

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento è stato predisposto in base alla delega concessa dalla legge 30 luglio 2002, n. 180, e, in particolare, in base all'articolo 1, comma 1, che prevede la delega al Governo ad emanare decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione, tra le altre, alla direttiva 1999/105/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Per la mancata attuazione della direttiva in questione, la Commissione europea ha inviato in data 6 marzo 2003 la lettera di costituzione in mora (procedura 2003/0367).

Il testo è stato coordinato a seguito di riunioni di coordinamento svoltesi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dello schema predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Le direttive che avevano regolamentato la materia in precedenza, e cioè la direttiva 66/404/CEE, del 14 giugno 1966, e la direttiva 71/161/CEE, del 30 marzo 1971, erano state recepite con la legge 22 maggio 1973, n. 269, "Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento".

Il decreto legislativo in argomento adegua la normativa italiana alle nuove disposizioni europee ed alla evoluzione in atto nel Paese relativamente al decentramento istituzionale - amministrativo, andando, pertanto, a sostituire integralmente la sopracitata legge n.269 del 1973.

Il provvedimento si compone di 19 articoli e 9 allegati.

L'art. 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione.

L'art. 2 riguarda le definizioni e classificazioni di carattere tecnico che si ritrovano nel testo del decreto stesso.

L'art. 3 concerne i requisiti dei materiali di base.

L'art. 4 riguarda il rilascio della licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione dei materiali oggetto della legge.

L'art. 5 è inerente all'obbligo di tenere appositi registri di carico e scarico da parte dei fornitori di sementi e altri materiali forestali di moltiplicazione.

L'art. 6 riguarda il rilascio di certificati di provenienza e di identità clonale da parte degli organismi ufficiali competenti.

L'art. 7 è relativo alle disposizioni particolari per i materiali forestali di moltiplicazione geneticamente modificati.

L'art. 8 definisce le modalità di movimentazione e identificazione del materiale di moltiplicazione nelle diverse fasi di produzione.

L'art. 9 detta i requisiti per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione.

L'art. 10 riguarda la istituzione del registro dei materiali di base.

L'art. 11 tratta della iscrizione nei registri di cui all'art. 10 dei materiali di base e della gestione degli stessi.

L'art. 12 prevede il divieto di commercializzazione di specifici materiali di moltiplicazione.

L'art. 13 è relativo alle modalità di importazione ed esportazione dei materiali di moltiplicazione.

L'art. 14 tratta della istituzione di una Commissione tecnica che viene a sostituire la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n.269.

L'art. 15 è inerente alle attività di controllo.

L'art. 16 prevede gli aspetti sanzionatori.

L'art. 17 riprende la "clausola di cedevolezza", così come richiesto anche dall'articolo 1, comma 4, della legge citata di delega n.180 del 2002.

L'art. 18 concerne le norme transitorie e finali.

L'art. 19, infine, riguarda le necessarie abrogazioni delle norme in contrasto con il presente provvedimento.

Gli allegati sono integralmente ripresi dalla direttiva 1999/105/CE, che si recepisce.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;